



33606-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1895/2022
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 01/07/2022
GIUSEPPE DE MARZO		R.G.N. 30212/2020
FRANCESCO CANANZI		
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio IN RELAZIONE ALLE PENE  
ACCESSORIE E RIGETTO NEL RESTO

udito il difensore

SI DA' ATTO DELLA RICHIESTA DI RINVIO DELL'AVV.TO COPPI DEPOSITATA IL 27  
GIUGNO 2022 CON ALLEGATI AVVISI DI UDIENZA DELLA SESTA SEZIONE RG  
15668\22 DIFENSORE I(omissis) E RG 380\22 PRIMA SEZIONE DIFENSORE

(omissis) CON UDIENZA FISSATA PER OGGI DALLA QUALE RISULTA CHE L'AVV.TO  
(omissis) E' IMPEGNATO.

IL PG SI OPPONE AL RINVIO

I DIFENSORI PRESENTI SI RIMETTONO ALLA DECISIONE DELLA CORTE  
L'AVV.TO BORGOGNO INSISTE PER IL RINVIO  
LA CORTE CONDIVENDO IL PARERE DEL PG , RILEVANDO CHE L'AVV,TO <sup>(omissis)</sup> NEI  
RICORSI INDICATI NELL'ISTANZA DI RINVIO RISULTA CODIFENSORE ED OGGI E'  
PRESENTE IL SOSTITUTO PROCESSUALE RIGETTA L'ISTANZA  
L'AVV.TO <sup>(omissis)</sup> SI RIPORTA ALLA MEMORIA IN ATTI, DEPOSITA CONCLUSIONI E  
NOTA SPESE E CHIEDE LA CONFERMA DELLE STATUZIONI CIVILI  
L'AVV.TO <sup>(omissis)</sup> CHIEDE LA CONFERMA DELLE STATUZIONI CIVILI E SI RIPORTA  
ALLA MEMORIA IN ATTI E DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE  
  
L'AVV.TO <sup>(omissis)</sup> CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

## RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 febbraio 2020, che ha confermato la condanna alla pena di anni sette di reclusione, con applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci e della misura di sicurezza della confisca dei titoli rappresentativi del capitale delle società (omissis) in primo grado inflitta, anche agli effetti civili, a (omissis) per i fatti di bancarotta societaria, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, di seguito indicati, commessi nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dal 30 dicembre 2004 al 20 aprile 2007, e, in seguito, di amministratore di fatto del (omissis) SPA (già (omissis) SPA), di (omissis) SPA, di (omissis) e di beneficiario effettivo delle società anonime lussemburghesi (omissis) ed (omissis) le prime tre dichiarate fallite rispettivamente in data (omissis) (omissis)

- capo 1.a) - distrazione della partecipazione di (omissis) (controllante di (omissis) che possedeva l'omonima area di sviluppo immobiliare in Milano) per effetto della cessione della stessa, nel corso del 2009, a (omissis) (appartenente alla famiglia (omissis)), per il tramite della società veicolo (omissis), la quale impiegava parte del corrispettivo ottenuto (segnatamente 16,5 milioni di Euro) per pagare i debiti verso l'Erario di società romane - riferibili allo stesso (omissis) ma non facenti parte del (omissis) - in concordato fallimentare, sebbene si fosse impegnata (con scrittura privata che aveva sottoscritto in data 11 giugno 2009 con (omissis) ) a destinare le dette somme esclusivamente al risanamento della (omissis) (omissis) (posta a capo della 'holding' italiana di cui faceva parte (omissis) ed a retrocedere il ricavato della vendita a (omissis) nell'ipotesi in cui il cd. 'Piano di ristrutturazione Bongiorno' non fosse andato a buon fine;

- capo 1.b) - tenuta delle scritture sociali di (omissis) in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, in particolare con riferimento ai rapporti tra (omissis) e la società anonima lussemburghese (omissis) dal momento che venivano occultati i documenti attestanti il riconoscimento del debito per Euro 42 milioni che (omissis) aveva nei confronti di (omissis) debito che, infatti, veniva disconosciuto da (omissis) che ai curatori del fallimento (omissis) opponeva in compensazione il finanziamento effettuato alla società veicolo (omissis)

- capo 1.c.1) - distrazione della partecipazione in (omissis), detenuta da (omissis) (omissis) (tramite la controllata totalitaria (omissis) incorporata nel 2006),

per effetto della cessione della stessa a (omissis) controllata da (omissis) (omissis), a titolo di finanziamento non garantito dell'ammontare di Euro 60 milioni - nel quale erano confluiti anche Euro 10 milioni erogati direttamente da (omissis) -, per l'acquisto, in data 30 giugno 2005, di (omissis), proprietaria di immobili di pregio in (omissis) (ubicati in (omissis) senza che la sovvenzionante fosse effettivamente reintegrata della perdita dei cespiti ceduti, posto che il credito (omissis) veniva estinto contabilmente mediante una compensazione meramente apparente con un credito vantato da (omissis) e da (omissis) SA e con l'accollo del debito di (omissis), per il residuo, da parte di (omissis) e senza, comunque, che la sovvenzionante medesima potesse rivalersi sui beni di (omissis), dal momento che quest'ultima li vendeva a (omissis) per il corrispettivo di Euro 89 milioni e, prima di essere a sua volta ceduta a terzi e fallire, ne girava la gran parte (Euro 71 milioni) a (omissis)

- capo 1.c.2) - distrazione della somma di Euro 34.738.519,00 di proprietà di (omissis) (omissis) a favore di (omissis) posto che a fronte di un finanziamento erogato da (omissis), pari ad Euro 471 milioni, per sovvenzionare l'investimento in titoli (omissis) alla mutuante, tra il 2005 e il febbraio 2007, in tre *tranches* veniva non solo interamente rimborsato l'importo del finanziamento ricevuto, ma anche trasferita senza titolo ulteriore liquidità;

- capo 1.d) - determinazione del fallimento di (omissis) per effetto di operazioni dolose, costituite dal sistematico inadempimento - a far data dagli anni 2005/2006 - delle obbligazioni tributarie fino ad accumulare un debito di Euro 308 milioni;

- capo 2) - distrazione in danno di (omissis) - riferibile a (omissis), moglie di (omissis) - del prezzo, per un importo pari ad Euro 34 milioni, della cessione a (omissis) della partecipazione in (omissis) in favore di terze economie in assenza di utilità corrispettive per (omissis) segnatamente per Euro 16,5 milioni in favore delle società romane, facenti capo a (omissis), in concordato fallimentare; per Euro 1,8 milioni a favore di professionisti dei quali lo stesso (omissis) si era avvalso;

- capo 3.b) - distrazione in danno di (omissis) della somma di Euro 70 milioni, costituente parte del finanziamento ricevuto da (omissis) per acquistare le

partecipazioni in (omissis) e (omissis), controllate da (omissis) le quali, tuttavia, avevano un patrimonio netto assente o irrisorio, costituito da un diritto di *earn out* sulla differenza tra il prezzo di eventuale vendita da parte di (omissis) società proprietaria degli immobili (ubicati sul (omissis) che le due lussemburghesi avevano condotto in locazione finanziaria, e l'importo della somma ancora dovuta dalle due ex conduttrici degli immobili a titolo di riscatto dei beni, e, comunque, concretamente prive di qualsivoglia possibilità di sviluppo imprenditoriale (essendo, la prima, priva di beni aziendali e, la seconda, titolare esclusivamente di un contratto di leasing a scadenza prossima); somma che, tramite (omissis) veniva destinata da (omissis) al pagamento del debito verso l'Erario delle società a lui facenti capo piuttosto che al perseguimento dell'oggetto sociale di (omissis) ossia la realizzazione del progetto immobiliare nella omonima area milanese;

- capo 3.c) – determinazione o aggravamento del dissesto di (omissis) per effetto della appostazione nei suoi bilanci, dal 2011 al 2013, delle partecipazioni in (omissis) (omissis) tra le 'Immobilizzazioni materiali', al prezzo di acquisto anziché al valore del patrimonio netto, così esponendo dati falsi, posto che le dette partecipazioni disponevano (per quanto detto in precedenza) di un patrimonio nullo o irrisorio, che avrebbe imposto l'immediata loro svalutazione con conseguente emersione della perdita del capitale sociale di (omissis)

- capo 3.a) – distrazione/dissipazione in danno di (omissis) per effetto del rilascio in favore di (omissis) creditrice di (omissis) controllante di (omissis) SPA – di una fideiussione di Euro 83 milioni circa, a prima richiesta; fideiussione iscritta nel bilancio di (omissis) in concomitanza con la richiesta di fallimento ed escussa da (omissis) insinuandosi al passivo di (omissis)

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato consta di tredici motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

Per esigenze di sintesi espositiva va premesso che i primi otto motivi di ricorso, che contestano le conclusioni cui sono pervenuti i giudici ambrosiani nelle loro conformi decisioni in ordine ai singoli fatti di bancarotta, come sopra riportati, e il tredicesimo motivo di ricorso, che contesta le statuizioni civili, contengono tutti la censura di vizio argomentativo da

<<omessa presa in considerazione delle ampie e specifiche argomentazioni difensive esposte nell'atto di appello>>, da <<travisamento degli elementi addotti>> e da <<illogicità del percorso motivazionale e da contraddittorietà del ragionamento adottato>>, di modo che ci si asterrà dal darne conto nell'illustrarli singolarmente.

- Il primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 1, L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alle statuizioni di condanna pronunciate per i delitti di cui ai capi 1.a) e 2), ossia per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzate in danno di (omissis) e di I (omissis) con il destinare il corrispettivo della cessione della partecipazione di (omissis) in (omissis), attuata attraverso l'interposizione di (omissis) al soddisfacimento dei debiti verso l'Erario di società estranee al (omissis) (segnatamente, le società romane in concordato fallimentare) e di debiti per prestazioni di professionisti di cui lo stesso (omissis) si era avvalso, in assenza, quindi, di qualsivoglia utilità corrispettiva per (omissis) e per (omissis)

Deduce che i giudici di merito, proponendo <<un ragionamento non condivisibile e congetturale, frutto di un'interpretazione delle risultanze di causa in funzione della tesi prestabilita e preconcetta>>, non avrebbero considerato che l'obiettivo dell'imputato era quello di <<esdebitare le società e programmarne il risanamento>>, sulla base di interventi che egli, valendosi degli autorevoli consigli dei migliori professionisti, metteva in campo, di volta in volta, a seconda degli eventi che si presentavano. Donde, se la sua strategia imprenditoriale complessiva fosse stata valutata secondo il criterio della 'prognosi postuma', sarebbe emerso che la condotta imputatagli non era affatto connotata da alcun indice di frodolenza: infatti, lungi dall'essere stata animata dalla coscienza e volontà di esporre a pregiudizio i creditori di (omissis) e della società veicolo (omissis) era stata, piuttosto, ispirata dal proposito di arrecare loro un vantaggio tramite il salvataggio di tutte le società ricomprese nell'Accordo di ristrutturazione' con il Fisco - le quali, tra l'altro, avrebbero dovuto fondersi per incorporazione nel (omissis) -, posto che l'accordo transattivo con l'Agenzia dell'Entrate non avrebbe potuto essere perseguito se non in una <<logica necessariamente unitaria>>. Dunque, da tale risanamento globale, realizzato sia con risorse personali di (omissis) sia con risorse messe a disposizione da società a lui riferibili sarebbero derivati vantaggi per tutte le società della 'galassia (omissis) benefici di

cui, di fatto, si giovarono proprio (omissis), che, prima del loro fallimento, furono destinatarie di entrate ben superiori alle uscite subite, tanto integrando il fenomeno della cd. 'bancarotta riparata'. Del resto, l'operazione di vendita a (omissis) della partecipazione in (omissis) da parte di (omissis), tramite la società veicolo (omissis) con destinazione del ricavato a soddisfacimento delle ragioni vantate dal Fisco nei confronti delle società romane fallite, non poteva arrecare alcun pregiudizio ai creditori delle cedenti, posto, da un lato, che costoro erano costituiti, per lo più, proprio dall'Agenzia delle Entrate e dagli istituti bancari, dall'altro, che le società romane erano creditrici di (omissis). Vero è, piuttosto, che (omissis) fallì non per il depauperamento del suo patrimonio determinato dalla dismissione della partecipazione in (omissis) ma perché l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. siglato con l'Agenzia delle Entrate, omologato dal Tribunale di Milano, non andò a buon fine perché la creditrice si rifiutò di concedere una proroga per reperire gli ultimi 4 milioni di euro, a fronte dei 36 milioni di euro che (omissis) (omissis) già aveva messo a disposizione: da qui il difetto sia dell'elemento materiale delle bancarotte contestate, per assenza di concreto pregiudizio alle ragioni dei creditori, sia dell'elemento psicologico per assenza di fraudolenza.

- Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 2) e 223, comma 1, L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione di condanna pronunciata per il delitto di cui al capo 1.b), ossia per la bancarotta fraudolenta documentale in danno di (omissis)

Deduce che le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato sconterebbero il fio del mancato apprezzamento di decisive circostanze atte a dar conto, per un verso, della attendibilità delle rilevazioni contabili (segnatamente, della verifica sulle scritture di (omissis) effettuata dalla società Deloitte e delle attestazioni effettuate da esperti indipendenti circa l'adeguata rappresentazione degli accadimenti aziendali in occasione dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.), per altro verso, dell'inevitabile confusione, rifluita anche sulla corretta documentazione della vita aziendale, determinata dall'arresto di (omissis) (omissis) all'inizio del 2007. Del resto, anche il mancato reperimento di documentazione riferita ai rapporti intercorsi tra (omissis) in particolare necessaria per chiarire l'origine del credito di Euro 42 milioni vantato dalla seconda nei confronti della



prima, non era stato tale da impedire la ricostruzione della relativa dinamica, considerato che, in sede fallimentare, il credito medesimo era stato riconosciuto come esistente, sebbene non nei confronti di (omissis) che, con la provvista ricevuta, aveva pagato anche i creditori di (omissis)

- Il terzo e il quarto motivo denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 1, L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alle statuizioni di condanna pronunciate per i delitti di cui ai capi 1.c.1) e 1.c.2), ossia per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzate in danno di (omissis) cedendo - quanto alla prima contestazione - a (omissis) - controllata di (omissis) -, le azioni (omissis) detenute da (omissis) tramite la controllata (omissis) a titolo di finanziamento per l'acquisto di (omissis) senza prevedere alcuna garanzia e senza conseguire alcuna utilità corrispettiva, e - quanto alla seconda contestazione - trasferendo (omissis) nell'ambito della restituzione del finanziamento erogato dalla seconda alla prima per l'acquisto di azioni (omissis) liquidità ulteriori prive di giustificazione per un ammontare di circa Euro 35 milioni.

Deduce, quanto all'operazione (omissis), che, se si fossero correttamente interpretati i dati desunti dalla relazione della società (omissis) del 2013, sarebbe rimasto chiarito che le compensazioni che avevano azzerato i rapporti di dare e avere tra (omissis) erano reali, nel senso che il credito di (omissis) (omissis) era stato compensato con il credito vantato da (omissis) controllata da (omissis) che aveva rimborsato alla (omissis) il finanziamento da questa erogato a (omissis) per l'acquisto delle azioni (omissis)

Deduce, quanto all'operazione (omissis) che la Corte territoriale aveva disatteso l'eccezione di modifica dell'imputazione, ristrettasi al solo frammento del trasferimento di liquidità per Euro 35 milioni da (omissis) SA nell'ambito di una più articolata sequenza di rapporti di dare ed avere, con una motivazione elusiva dei diritti di garanzia dell'imputato, posto che l'aver individuato il nucleo di offensività della condotta nel saldo negativo di tali rapporti aveva determinato una trasformazione ontologica della contestazione: dalla distrazione/dissipazione di beni si era, infatti, passati alla formazione

di un credito rimasto inevaso (così, pag. 119 del ricorso). Ma anche tale conclusione sarebbe smentita dagli atti di causa, posto che (omissis) aveva azzerato tale credito finanziando (omissis) controllata da (omissis) in occasione del rientro immediato preteso da (omissis) alla fine del 2006 del finanziamento erogato a (omissis)

Dunque, anche le condotte descritte non potevano essere sussunte nello schema della distrazione, mancandone sia l'elemento oggettivo, non essendosi verificato alcun concreto pregiudizio per le garanzie dei creditori di (omissis) - avendo avuto luogo prima del fallimento una completa reintegra di quanto fuoriuscito dal suo patrimonio, come accaduto con le compensazioni di crediti per l'acquisto delle azioni (omissis) -, né l'elemento soggettivo, essendo state le stesse espressione di una strategia imprenditoriale finalizzata a <<salvaguardare e salvare i cespiti delle società italiane>> e <<non indirizzate a veicolare fondi verso il Lussemburgo>> (cfr. pag. 121 del ricorso).

- Il quinto motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 2, n. 2 L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione di condanna pronunciata per il delitto di cui al capo 1.d), ossia per la bancarotta impropria da determinazione del fallimento di (omissis) per effetto del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie. Tutta l'istruttoria dibattimentale compiuta starebbe, invece, a dimostrare come (omissis) anche mettendo in campo ingenti risorse personali, avesse tentato, a far data dal 2007, di esdebitare e risanare tutte le società del 'Mondo (omissis) e non solo (omissis) la quale, infatti, da quel momento non solo era stata posta in liquidazione, ma aveva anche ricercato un accordo con l'Agenzia delle Entrate, non andato a buon fine per il mancato reperimento di una cifra irrisoria rispetto all'ammontare complessivo transatto.

- Il sesto motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 1, L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione di condanna pronunciata per il delitto di cui al capo 3.b., ossia per la bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno di (omissis) con il destinare la quota di Euro 70 milioni del finanziamento erogato a quest'ultima da (omissis) non alla realizzazione dell'oggetto sociale di (omissis), ossia alla costruzione di un complesso

immobiliare nell'omonima area meneghina, ma ad acquistare da (omissis) le partecipazioni in (omissis) ad un prezzo 'gonfiato', essendo queste scarsamente patrimonializzate, così da trasferire a (omissis) risorse patrimoniale che venivano da questa destinate al pagamento di debiti tributari di società riferibili a (omissis).

Deduce che, se non fosse stata portata a termine la suddetta operazione, imposta da (omissis), il cui obiettivo era quello di vedere ridotta l'esposizione nei suoi confronti di (omissis) e delle società a lui facenti capo - così giustificandosi la risoluzione del contratto di leasing dell'immobile del Lungarno fiorentino precedentemente stipulato tra (omissis) società di leasing del (omissis) (omissis) e il riscadenziamento del contratto di leasing del (omissis) ridotto al 31 dicembre 2012 -, e dall'Agenzia delle Entrate, che perseguiva l'intento di rientrare globalmente dei propri crediti nei confronti del 'Mondo (omissis) non avrebbe avuto le risorse necessarie per portare a termine le opere nell'omonima area e così non avrebbe potuto beneficiare delle risorse tratte dalla vendita delle unità immobiliari, che le avrebbero apportato una straordinaria iniezione di liquidità.

Valutata, dunque, l'azione imprenditoriale di (omissis) secondo il criterio della prognosi postuma, questa non era suscettibile di creare alcun pregiudizio ai creditori di (omissis), la quale - anche avuto riguardo al secondo finanziamento dell'ammontare di oltre 200 milioni di euro, erogato da (omissis) a fine 2011 pure a copertura del primo finanziamento - era stata ispirata dalla ragionevole previsione di ricavare un introito tale dall'operazione complessivamente considerata da elidere ogni ragione di rischio per l'integrità del patrimonio di (omissis). D'altro canto, i diritti di *earn out* posseduti da (omissis) non erano privi di qualsivoglia prospettiva di concreto realizzo, tenuto conto delle perizie di stima effettuate dalla società (omissis) realizzo che non si era avverato solo per la mala fede contrattuale di (omissis).

- Il settimo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 223, comma 2, n. 1, L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione di condanna pronunciata per il delitto di cui al capo 3.c., ossia per la bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio contestata con riferimento all'aggravamento del dissesto di (omissis) da appostazione nei bilanci fino al 2013 delle partecipazioni in (omissis).

SARL al prezzo di acquisto e non al valore del loro patrimonio netto, ancorché questo fosse pari a meno di un decimo del primo.

Deduce che non sussistevano né la condotta materiale del reato, sotto il profilo della ostensione di dati falsi o di occultamento di dati veri - perché sia l'art. 2426 cod. civ. che lo IAS 39 prevedono, anche per le immobilizzazioni, l'appostazione secondo il criterio del prezzo di acquisto -, né il nesso di causalità rispetto al dissesto, questo verificatosi per il comportamento ostruzionistico dei creditori di (omissis)

- L'ottavo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 1, L.F., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione di condanna pronunciata per il delitto di cui al capo 3.a., ossia per la bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno di (omissis) , mediante il rilascio da parte di questa, in epoca in cui già versava in una situazione di squilibrio finanziario, di una fideiussione per Euro 83 milioni, a prima richiesta, nei confronti di (omissis), per conto della sua controllante (omissis)

Deduceva che il rilascio della fideiussione, giustificato da un intento difensivo nei confronti di (omissis) effettiva creditrice di (omissis) - che aveva acquisito da (omissis) il debito nei confronti della prima, corrispondente al credito di (omissis) opposto in compensazione a (omissis) per acquistare (omissis) -, nonché nei confronti di (omissis) (omissis) , non aveva esposto ad alcun pregiudizio le ragioni dei creditori di (omissis) , perché vi era una dichiarazione di (omissis) che si impegnava a postergare il proprio credito rispetto a quello di tutti gli altri creditori. Del resto, la mancata iscrizione nel bilancio di (omissis) della fideiussione quale debito (omissis) e quale credito di regresso (omissis) era giustificata dalla circostanza che le fideiussioni vengono iscritte solo al momento della loro escussione.

- Il nono motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 603, 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando all'omessa risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello per escutere l'Avvocato (omissis) ritenuto teste decisivo, per la sua conoscenza diretta delle vicende per cui vi è processo.



- Il decimo motivo denuncia violazione degli artt. 219, comma 1, L.F., 223 L.F. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per essere caduti i giudici di merito in una duplice errata interpretazione della legge penale nell'applicare all'imputato la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità: e ciò sia con riferimento alla necessità di valutare l'entità del danno, non in riferimento all'ammontare del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, sia con riferimento all'applicazione analogica in malam partem della detta aggravante con riguardo ai fatti di bancarotta fraudolenta impropria.

- L'undicesimo motivo denuncia violazione degli artt. 69, 132, 133 cod. pen., 216, comma 4, L.F., 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione e deduce:

- che la pena era stata determinata in misura oltremodo severa, senza tener conto dei consistenti sforzi personali profusi da (omissis) per ridurre l'esposizione debitoria delle società del 'Mondo (omissis) con l'Erario;

- che, per le stesse ragioni, le attenuanti generiche gli si sarebbero dovute applicare in regime di prevalenza;

- che non si era dato specificamente conto degli aumenti applicati a titolo di continuazione per i reati-satellite;

- che non era stata motivata l'applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata massima decennale.

- Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 240, comma 1, cod. pen., 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla disposta confisca delle quote di (omissis) SA, in quanto ritenute cose che servirono a commettere il reato, sussistendo solo un rapporto indiretto tra l'uso di tali partecipazioni da parte di (omissis) e i reati attribuitigli.

- Il tredicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 185 cod. pen., 74, 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo alle statuizioni civili adottate a beneficio del Fallimento (omissis) Spa (già (omissis) (omissis), assuntore del Fallimento (omissis).

Deduce che non era stato provato che l'evento di danno allegato da (omissis) fosse correlato ai fatti di bancarotta contestati a (omissis) e che, a parte il rilievo per il quale nessun pregiudizio era stato arrecato ai creditori di (omissis) dal rilascio della fideiussione in favore di (omissis) per via della dichiarazione di postergazione a tutti i creditori sociali, vi erano dubbi quanto alla legittimazione di (omissis) per via della tutt'altro che chiara successione nella titolarità di (omissis) a cagione degli accordi intercorsi tra il (omissis)

- Le difese dell'imputato e delle parti civili hanno depositato tempestiva istanza di trattazione orale del ricorso, che è stata loro accordata.

- Il Procuratore Generale, la difesa della parte civile Fallimento (omissis) e la difesa di (omissis), assuntore del Fallimento (omissis) hanno depositato memorie nei termini.

- L'istanza di rinvio dell'odierna udienza, presentata in data 27 giugno 2022, dall'Avvocato (omissis) difensore del ricorrente, è stata disattesa per le ragioni indicate nel verbale d'udienza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Manifestamente infondati sono i rilievi - articolati in seno ai primi otto motivi di ricorso e al tredicesimo motivo di ricorso - con il quali sono denunciati vizi argomentativi della sentenza impugnata sotto il profilo: 1) della motivazione apparente; 2) dell'omessa considerazione delle specifiche deduzioni difensive esposte nell'atto di gravame; 3) della illogicità della motivazione e della contraddittorietà della stessa rispetto agli elementi di prova valorizzati dalla difesa.

1.1. Quanto alla denuncia di acritica trasposizione, spesso anche testuale, da parte della Corte di appello delle argomentazioni spese dal Tribunale a sostegno della dichiarazione di responsabilità di (omissis) per i reati ascrittigli, va subito evidenziato che nell'incipit del suo percorso motivazionale il giudice (cfr. pag. 127, terzo capoverso, della sentenza impugnata) ha dato atto di come: <<la difesa dell'appellante avesse per lo

più riproposto nell'atto di gravame, senza alcun elemento di novità, questioni già sottoposte al vaglio del primo giudice e da quest'ultimo disattese – all'esito di una scrupolosa e analitica disamina del materiale probatorio – con motivazione congrua, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto, coerente con le risultanze processuali>>.

Tanto premesso, va ricordato che il diritto vivente ha statuito che anche la motivazione "*per relationem*" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima, a condizione che: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato, per un verso, che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "*per relationem*", se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Rv. 233082; conf. Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, Rv. 277834); per altro verso, che, in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "*per relationem*", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, n. 31080 del 14/06/2004, Rv. 229299; conf. Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056).



Al lume di tali indicazioni, deve escludersi che la sentenza impugnata sia nulla per difetto di motivazione, ciò emergendo da plurimi indici - in particolare dalla tecnica argomentativa di riferire, con riguardo a ciascuno dei temi esaminati, delle prove e delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, delle deduzioni difensive articolate per l'imputato e per le parti civili, ed, infine, del convincimento maturato dal giudice di appello, spesso sostenuto da una diffusa rassegna della pertinente giurisprudenza di legittimità (cfr., in maniera esemplificativa, pagg. 182 - 188) - atti a dare compiuta ragione di come la stessa, lungi dal risolversi in un'abnorme *contemplatio* della sentenza appellata, non abbia tradito la propria funzione di *revisio prioris instantiae* (Sez. 5, n. 8343 del 24/10/2012 - dep. 20/02/2013, Rv. 254651, Sez. 3, n. 19633 del 08/02/2022, Rv. 283171): al di là della riproduzione di stralci della parte motiva della pronuncia oggetto di sindacato, essa ha dimostrato, in effetti, una autonoma rielaborazione delle questioni prospettate, con adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente.

1.2. Quanto all'omessa considerazione delle specifiche deduzioni difensive esposte nell'atto di gravame, va ribadito che, ove l'appellante si sia limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure abbia prospettato critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione, anche motivando *per relationem*, può trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Rv. 256435; Sez. 4, 26 n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735): il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva, infatti, qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, offra nella sentenza una ricostruzione della *regiudicanda* tale da condurre alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, Rv. 135181).

1.3. Quanto alle ulteriori criticità argomentative denunciate, occorre ripetere che non sono consentite nel giudizio di legittimità doglianze che, lungi dal lamentare violazioni di legge penale o processuale ovvero carenze, illogicità o contraddittorietà motivazionali *ictu*

*oculi* evidenti, tendano a sollecitare un sindacato sulle scelte valutative compiute dai giudici di merito: la Corte di cassazione, infatti, deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito nelle sentenze di primo e secondo grado, nel loro reciproco integrarsi, per verificarne la completezza e il loro essere immuni da aporie o fratture logiche di immediata percepibilità, senza possibilità di apprezzarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

D'altro canto, a fronte di una c.d. 'doppia conforme' decisione di condanna, con il ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 258438; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837).

Peraltro, poiché nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto (Sez. 6, n. 8314 del 25/06/1996, Rv. 206131; conf. Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Rv. 248128), va da sé che risultano inammissibili quei rilievi censori che, invece, affidandosi alla tecnica dell'atomizzazione delle emergenze probatorie e dei relativi apprezzamenti, ne prospettino un'interpretazione alternativa, accompagnata da una mera contestazione delle argomentazioni giudiziali e non da una loro critica effettiva.



1.4. A tali principi, invero, la difesa del ricorrente non si è attenuta. Tramite i motivi richiamati si è profusa, a ben vedere, in censure di fatto, con le quali, mediante la diretta esibizione di elementi di prova presentati come evidenti, dei quali ha contrapposto un alternativo apprezzamento rispetto alla valutazione operata dai giudici di merito di entrambi i gradi, ha finito per richiedere a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture delle complesse dinamiche societarie nelle quali si sono inserite le condotte addebitate a (omissis) a fronte di un apparato motivazionale che, però, nel suo complesso, non si espone ad alcun rilievo di macroscopica illogicità o contraddittorietà, come meglio sarà illustrato nel prosieguo.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

2.1. La Corte di appello ha respinto le ragioni di gravame presentate da (omissis) (omissis), avverso le statuizioni di condanna pronunciate nei suoi confronti per i delitti di cui ai capi 1.a) e 2), ossia per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale da lui realizzate, da presidente del consiglio di amministrazione (dal 30 dicembre 2004 al 20 aprile 2007) e, in seguito, da amministratore di fatto del (omissis) (già (omissis) (omissis) e di (omissis), in danno di tali società, con il destinare il corrispettivo della cessione della partecipazione di (omissis) in (omissis), attuata attraverso l'interposizione della società 'veicolo' (omissis) al soddisfacimento dei debiti verso l'Erario di società estranee al (omissis) (segnatamente, le società romane in concordato fallimentare) e di debiti per prestazioni di professionisti di cui lo stesso (omissis) si era avvalso, in assenza, di qualsivoglia utilità corrispettiva per (omissis) e per (omissis) osservando - dopo aver dato ampio ragguaglio del contenuto delle prove addotte a sostegno -: 1) come la galassia societaria denominata 'Mondo (omissis)' - costituita da un reticolo di società alcune delle quali aventi sede all'estero - nulla avesse a che fare con la fattispecie civilistica del (omissis) societario (cfr. pag. 181 della sentenza impugnata), trattandosi di un insieme di entità imprenditoriali che avevano come unico elemento di raccordo la persona fisica dell'imputato, che fungeva da esclusivo centro di interessi e da unitario motore propulsivo di ogni decisione strategica e finanziaria, di modo erano soltanto a lui imputabili le disposizioni in ordine all'utilizzo delle singole società e delle relative risorse patrimoniali, che transitavano da una <<tasca all'altra>> - come se tali passaggi avvenissero tra persone fisiche (secondo quanto riferito dall'Avvocatesa (omissis) legale interna del 'Mondo (omissis) cfr. pag. 156 della sentenza impugnata) - in base alle necessità

contingenti (così il consulente della difesa, cfr. pag. 156 della sentenza impugnata), senza alcun rispetto per la loro autonoma soggettività; 2) come, in ogni caso, attesa l'opacità dei rapporti inter-societari, i dedotti vantaggi compensativi per le depauperate (omissis) (omissis) - in tesi difensiva fondatamente prevedibili, ove l'accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate per l'estinzione dei debiti delle società del 'Mondo ((omissis)' fosse andato a buon fine - mancassero dei presupposti di fatto indispensabili per consentirne il riconoscimento, non essendo possibile individuare <<pesi e contrappesi>> delle operazioni finanziarie praticate, tanto più che i relativi flussi, una volta approdati all'estero - ossia in Lussemburgo ove aveva sede la (omissis). direttamente riferibile a (omissis) (omissis) e fungente da <<cassaforte del (omissis) > (secondo quanto riferito, ancora una volta dalla teste Elsa Gentile, cfr. pag. 136, ultimo capoverso, della sentenza impugnata) diventavano irraggiungibili per i creditori delle due società coinvolte nella cessione - senza alcuna utilità corrispettiva - della partecipazione in (omissis) di (omissis) ; 3) come non ricorressero neppure gli estremi della cd. 'banca rotta riparata', posto che i versamenti effettuati da (omissis) (omissis) - con la provvista ricavata dalla cessione alla famiglia (omissis) della partecipazione in (omissis) di (omissis) - a favore delle società romane in concordato fallimentare, i quali - secondo la prospettazione difensiva - avrebbero dovuto avere valenza restitutoria ove interpretati nell'ambito dei rapporti di dare ed avere tra le compagini imprenditoriali riferibili all'imputato, contrassegnati, peraltro, dalla funzione di 'cash pooler' riconosciuta a (omissis) PRIMA e ai crediti vantati dalle stesse società romane nei confronti di (omissis) fossero privi di ogni connotazione reintegratoria del patrimonio delle società depauperate, perché le società romane erano estranee a (omissis) - holding italiana facente capo a (omissis) del quale (omissis) era la società operativa - (cfr. pagg. 207, 211 e 227 della sentenza impugnata), perché non era stato sottoscritto alcun contratto che formalizzava in capo a (omissis) il ruolo di 'cash pooler' (cfr. pag. 181, secondo capoverso della sentenza impugnata), perché non esisteva documentazione attestante che le società romane in concordato fallimentare vantassero crediti nei confronti di (omissis) (omissis) (cfr. pag. 229, terzo capoverso della sentenza impugnata); 4) come fossero riconoscibili nelle condotte di (omissis) gli indici di fraudolenza necessari a comprovarne l'agire doloso, indispensabile ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che, in ragione del ruolo di assoluto ed indiscusso primato rivestito in seno al (omissis), egli era assolutamente consapevole del stato di manifesta insolvenza in cui versava (omissis) nel momento in cui vennero decise



le operazioni di drenaggio di risorse in favore dei concordati fallimentari romani (cfr. pag. 241 della sentenza impugnata) – avuto riguardo alle allarmate comunicazioni inviategli, nel corso del 2007, dall'amministratore indipendente (omissis) che gli avevano segnalato come (omissis) già alla fine del 2006, avesse perso il capitale sociale e presentasse un patrimonio netto ampiamente negativo (cfr. pagg. 192 – 194 e 200 della sentenza impugnata) -, di modo che era da escludere che egli avesse agito in tale contesto <<con valutazioni *ex ante* caratteristiche di un accorto e corretto imprenditore, poiché le condotte contestate erano tali da integrare distrazioni tout court e non operazioni ad alto rischio (sebbene plausibili) non andate a buon fine... egli, infatti, aveva impresso alle somme derivanti dalla cessione del pacchetto (omissis) destinazioni che nulla avevano a che vedere con l'interesse della fallita (omissis) -> (cfr. pagg. 242 e 243 sentenza impugnata).

2.2. Le riportate conclusioni, con le argomentazioni che le sostengono, risultano pienamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni attinte dalla dialettica processuale.

2.2.1. E' stato affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile un "(omissis) di imprese", rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali "vantaggi compensativi", purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635), di modo la cifra caratterizzante il fenomeno economico – finanziario del (omissis) societario civilisticamente inteso (ex artt. 2497 e seguenti cod. civ.) non è il profilo statico del controllo di una società su un'altra ma quello funzionale dell'attività di direzione e di coordinamento, corredata da idonea pubblicità (art. 2497-*bis* cod. civ.). E' stato stabilito, altresì, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ., che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. 'vantaggi compensativi' dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio (omissis) di società, conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Si è chiarito, pertanto, che, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di (omissis) alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del (omissis) ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562); anche se, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo (omissis) dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un (omissis) ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015 - dep. 29/02/2016, Rv. 271149). La natura non distrattiva di un'operazione (omissis) può essere, in effetti, riconosciuta soltanto in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702) ovvero se, operando una valutazione "ex ante", i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Rv. 267883).

Dunque, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione (omissis) non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del (omissis) societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Rv. 251536).

Integra, tuttavia, distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso (omissis) che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio



compensativo per la società finanziatrice (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Rv. 276029) ovvero la concessione di pegno, in favore di società (omissis) effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente superiore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensativi (Sez. 5, n. 30212 del 11/04/2017, Rv. 270872) come anche la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso (omissis) effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il (omissis) nel suo complesso che per la stessa società fallita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Rv. 255646).

Ne viene che, con riferimento alle condotte distrattive contestate ai capi 1.a) e 2), non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ., non sussistendo, per le ragioni diffusamente illustrate al punto 2.1., né un (omissis) societario civilisticamente inteso (in assenza di un'attività di direzione e di coordinamento da parte della (omissis) (omissis), o della società operativa (omissis) di un piano imprenditoriale comune, di bilancio consolidato e delle forme di pubblicità imposte dal codice civile, cfr. pag. 164 della sentenza impugnata), né, comunque, vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni di trasferimenti di risorse da (omissis) e ciò sia perché il ricorrente, per quanto plausibilmente argomentato dai giudici di merito, non ha adempiuto, con il rigore richiesto, all'onere di dimostrare il saldo positivo per le società (nel loro insieme considerate e per quelle direttamente interessate dal distacco di attività patrimoniali) delle operazioni inter-societarie (essendosi limitato ad allegare una generica speranza di risanamento complessivo del 'Mondo (omissis)'), sia perché dell'istituto dei vantaggi compensativi non sussistevano i presupposti in fatto di sua concreta operatività, dal momento che quei vantaggi non erano fondatamente prevedibili neppure in un'ottica di 'prognosi postuma', atteso che (omissis), allorché (tra il 2009 e il 2010) subì la cessione del pacchetto azionario (omissis) versava in stato di manifesta insolvenza, che (omissis) PRIMA era solo una 'società veicolo', quindi non effettivamente patrimonializzata, e che le società romane, destinatarie dei versamenti di denaro, nulla potevano restituire né garantire perché già fallite (erano state, infatti, ammesse al concordato fallimentare).

2.2.2. E' stato recentemente ribadito che non configura la bancarotta cosiddetta "riparata" la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. "giri" di denaro) tra società del medesimo (omissis) senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed

integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 - dep. 09/04/2021, Rv. 281031). Si è spiegato, al riguardo, che la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo – di modo che non è necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 L.F. (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307) - ed è reato di pericolo concreto, sicché l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Esigenza di concretezza, questa, che ha spinto questa Corte a chiarire che, sebbene ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sia necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Rv. 261683), il pericolo per le ragioni dei creditori sociali assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento.

Dunque, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso. Pertanto, non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Rv. 249721; Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006 - dep. 31/01/2007, Rv. 236051; Sez. 5, n. 7212 del 26/01/2006, Rv. 233604): infatti, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa dei creditori, il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Rv. 238212), con la conseguenza che è al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente per questo come per altri aspetti l'offesa tipica dei reati di

bancarotta, che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta.

La bancarotta cosiddetta "riparata" costituisce, quindi, una manifestazione del giudizio di pericolo concreto che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato a seguito dell'attività restitutoria posta in essere dall'imprenditore o dall'amministratore della società prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento, volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa nella sua effettività e integralità precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, a nulla rilevando restituzioni parziali, inidonee ad elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, né versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. E', dunque, onere dell'amministratore, che si sia reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922).

Alla stregua di tali direttive di interpretazione, emerge la genericità dei rilievi difensivi protesi a dimostrare l'insussistenza dei fatti di bancarotta patrimoniale ascritti all'imputato nei capi all'esame, avendo la Corte territoriale plausibilmente motivato in ordine alla circostanza che (omissis) e (omissis) non furono destinatarie di alcuna attività di reintegra del loro patrimonio. Infatti, le società romane beneficiarie delle utilità loro sottratte non erano neppure partecipi della *holding* (omissis) al cui risanamento, al più, avrebbe dovuto essere destinato il corrispettivo della vendita del pacchetto azionario di (omissis), secondo il cd. 'piano di risanamento (omissis) del giugno 2009, non andato a buon fine (cfr. pagg. 205-211 della sentenza impugnata), e il ricorrente, dal canto suo, non ha, comunque, adempiuto all'onere di provare << l'esatta corrispondenza tra i versamenti eventualmente compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati >>, essendosi limitato ad allegare una generica elisione del pregiudizio dei comuni creditori – ossia dell'Agenzia delle Entrate e degli istituti bancari – (identità del cento creditorio, peraltro, smentita dagli atti di causa, come diffusamente spiegato nella sentenza impugnata, cfr. pag. 212 della sentenza impugnata), ed un indistinto giovamento tratto dalle società fallite che occupano dalla parziale tacitazione delle ragioni del Fisco, interessato ad un rientro globale dei crediti vantati nei confronti delle società del 'Mondo (omissis); circostanza, questa, parimenti smentita dalla teste (omissis) che ha precisato che: << la scelta di trattare unitariamente l'intero 'Mondo (omissis) fu innanzitutto una necessità dell'imputato

e dei suoi collaboratori e non una richiesta partita dall'Agenzia delle Entrate>> (cfr. pag. 225 della sentenza impugnata).

2.2.3. In tema di reati fallimentari, è stato, infine, affermato che compito del giudice penale non è quello di sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell'impresa, fondate su ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, quello di verificare la prospettazione delle conseguenze della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente configgente ed incoerente, secondo un giudizio "ex ante" in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 - dep. 25/02/2021, in motivazione). E' stato, al riguardo, spiegato che, al di là delle difficoltà che il sindacato sulle valutazioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario compiute dall'imprenditore individuale o dall'amministratore di società pone, lo stesso è estraneo, comunque, alla struttura normativa della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il parametro valutativo che ne accomuna tutte le ipotesi è costituito, infatti, dalla misura del divario originario che si crea tra la condotta, manifestazione di determinate scelte imprenditoriali, e la garanzia dei creditori; tale operazione deve essere sviluppata ponendosi nell'ottica del soggetto agente, di cui va considerata la consapevolezza, anche in relazione alle condizioni economico-finanziarie dell'impresa, e, quindi, la conseguente capacità predittiva circa l'incidenza delle sue scelte sulla tenuta del patrimonio aziendale in funzione di garanzia.

Dunque, nessuna valutazione di opportunità tecnica è praticabile in riferimento alle scelte operate dall'imprenditore, in quanto una scelta notevolmente rischiosa in termini economici può senz'altro risultare penalmente irrilevante in riferimento a condizioni strutturali dell'azienda del tutto tranquillizzanti e prive di segnali di crisi al momento in cui la scelta stessa è stata adottata: l'oggetto della verifica richiesta al giudice di merito è, quindi, non la scelta in sé, ma la prospettazione, da parte dell'imprenditore, delle conseguenze della stessa in relazione alle condizioni dell'impresa.

La valorizzazione del tema della prospettazione, da parte dell'imprenditore, delle conseguenze delle proprie scelte in riferimento alla gestione dei beni aziendali costituisce, in effetti, il portato del lavoro ermeneutico della recente giurisprudenza di legittimità, che,



con particolare riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763). Ciò deve orientare il discernimento giudiziale nel senso che, sebbene la distrazione, che si concreta in un distacco dal patrimonio dell'imprenditore di beni destinati alla garanzia dei creditori, assuma rilievo in qualsiasi momento sia posta in essere (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804), la stessa, per integrare il delitto ex art. 216, comma 1, n. 1, L.F., deve essere sorretta dalla consapevole volontà del suo autore di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Applicate le riportate massime direttive al caso che occupa, deve riconoscersi che le condotte distrattive ascritte a (omissis) nei capi 1.a) e 2) furono certamente connotate da indici di fraudolenza. Come emerge dalla plausibile ricostruzione effettuata da entrambi i giudici di merito, l'operazione di destinazione del corrispettivo della cessione alla famiglia (omissis) del pacchetto azionario di (omissis) - proprietaria del prestigioso cespite dell'area di (omissis) -, detenuto da (omissis) all'estinzione dei debiti di società in nessun modo oggettivamente collegate a (omissis) in quanto suscettibile di allontanare tali risorse, in un periodo in cui tra l'altro (omissis) (omissis) versava in uno stato di conclamata insolvenza, dalla possibilità di apprensione da parte dei creditori sociali delle due società, poi fallite, fu, senz'altro, contrassegnata da dolo generico, ossia dalla rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità delle sue condotte, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che le stesse sarebbero state in grado di determinare e, dunque dalla <<rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice>> (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 - dep. 15/04/2015, in motivazione).

Generica e manifestamente infondata è, pertanto, la deduzione difensiva relativa alla spasmodica volontà di (omissis) di operare, attraverso il sistema del passaggio di risorse patrimoniali <<da una tasca all'altra>>, a seconda dei bisogni di volta in volta prospettatisi al suo personale ed esclusivo orizzonte imprenditoriale, un generalizzato salvataggio delle società riconducibili al 'Mondo (omissis)', trattandosi, al più di un movente dell'azione, come tale estraneo al fuoco del dolo in generale e del dolo generico in particolare (Sez. 5, n. 40488 del 28/05/2018, Rv. 273873; Sez. 3, n. 3852 del 28/02/1992, Rv. 189801).

2.3. Le ulteriori deduzioni difensive, protese a ridimensionare la responsabilità dell'imputato per le distrazioni operate in danno di (omissis) evocando la valenza scusante degli autorevoli consigli dei professionisti di cui egli si era circondato e l'incidenza nel tracollo delle società menzionate della mancata conclusione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 162-bis L.F. con l'Agenzia delle Entrate, peccano di assoluta aspecificità.

Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha, infatti, evidenziato – riportando ampi stralci delle prove dichiarative raccolte in dibattimento e richiamando il contenuto di conversazioni intercettate e di documenti – come i cd. 'professionisti' ( (omissis) (omissis) , cfr. pagg. 138 - 139 della sentenza impugnata) avessero avuto <<quasi sempre un ruolo operativo e non decisionale autonomo>> rispetto a quello di primo piano svolto dall'imputato (cfr. pag. 143 della sentenza impugnata) - in tal senso illuminanti si appalesano le dichiarazioni di (omissis) responsabile dell'area crediti del (omissis) il quale riferiva che il soggetto con potere decisorio con cui egli, per conto della banca, interloquiva era <<il signor (omissis) che era il titolare poi era sempre affiancato, io ho sempre visto il signor (omissis) con (omissis), con (omissis)...I professionisti?...Non li ho mai visti, quelli li vedeva l'Avvocato, mai visti. Però vedevo lui, le volte che l'ho visto, non l'ho visto tantissime volte>> (cfr. pag. 140 della sentenza impugnata) – e fossero stati immediatamente sostituiti quando non avevano eseguito pedissequamente le sue direttive (cfr. pag. 385 della sentenza impugnata).

Quanto al secondo profilo, il Collegio di merito ha, poi, osservato, nel respingere l'assunto difensivo – quivi acriticamente riproposto – secondo il quale <<il vero motivo del *default* era "la decisione incomprensibile dell'Agenzia delle Entrate ... di far saltare

l'accordo per indisponibilità di una liquidità pari ad una modestissima percentuale, se paragonata all'intero importo versato, a cui si sarebbero aggiunti altri 36,5 milioni di Euro già reperiti e disponibili>>, come, in realtà, quei 36 milioni di Euro non furono giammai versati, perché la debitrice di (omissis) non li aveva a disposizione, avendoli dirottati verso i concordati fallimentari romani: il che le impose, infine, di negare il debito (omissis) ancorché questo stesso fosse stato posto alla base dell'accordo di ristrutturazione medesimo (cfr. pagg. 223-227 della sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo di ricorso è generico, non consentito e manifestamente infondato.

3.1. Il giudice censurato ha confermato la statuizione di condanna pronunciata nei confronti di (omissis) per il delitto di cui al capo 1.b), ossia per la bancarotta fraudolenta documentale in danno di (omissis), rilevando come la sua complessiva condotta nella gestione della contabilità della fallita fosse stata improntata a sistematica opacità e lacunosità (cfr. pagg. 148-152 della sentenza impugnata), onde rendere estremamente difficoltosa l'attendibile verifica di quanto accaduto nel corso della vita della società e, quindi, occultarne la reale situazione patrimoniale, così da ritardarne il più possibile la dichiarazione di fallimento (cfr. pag. 160 della sentenza impugnata); tanto emergendo: I.) dalla relazione di (omissis) del 2013 (che dava conto di un vuoto documentale riguardante gli ingenti flussi finanziari verso il Lussemburgo, così da esserne impedita una compiuta contabilizzazione); II.) dai 'memorandum' e dalle dichiarazioni di (omissis) (che avevano evidenziato difficoltà di ricostruzione sia con riferimento ai rapporti intrattenuti da (omissis) con le società lussemburghesi, sia con riferimento alla situazione del debito fiscale cfr. pag. 149 della sentenza impugnata); III.) dalle dichiarazioni dell'Avvocatessa (omissis) che aveva chiarito come la radicale confusione contabile (qualificata in termini di vero e proprio "caos") fosse certamente voluta già negli anni precedenti al 2006 (quindi, anteriormente all'arresto di (omissis) avvenuto nei primi mesi del 2007, cfr. pagg. 150 -152 della sentenza impugnata); IV) dalle dichiarazioni dello stesso consulente della difesa, che aveva riferito come le annotazioni contabili non fossero necessariamente coerenti con gli accadimenti societari, poiché <<dove c'erano i soldi si prendevano... scrivi un credito, metti un debito, eccetera>>; V) dalla circostanza, assai sintomatica, che per anni - peraltro cruciali, per la rilevanza delle operazioni poste in essere, - non furono approvati i bilanci di (omissis)

Ne viene che, al cospetto di tali stringenti argomentazioni, senz'altro atte a dar conto dell'esistenza sia dell'elemento materiale che dell'elemento psicologico (il dolo generico) del reato contestato – ossia quello di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte<sup>(omissis)</sup> per avere tenuto la contabilità di (omissis) in guisa da non avere reso possibile <<la ricostruzione del patrimonio sociale o del movimento degli affari>> ed <<anche il rapporto con la lussemburghese (omissis) >>, di cui la vicenda del credito di 40 milioni di euro, vantato da (omissis), rappresentava <<soltanto un passaggio specifico, seppure particolarmente significativo>> (cfr. pag. 317 della sentenza impugnata) -, i rilievi di ricorso – sostanzialmente riproductivi di quelli articolati con il gravame (cfr. pag. 314, quarto capoverso, della sentenza impugnata – si appalesano privi di decisività, ossia incapaci di scalfire la tenuta dell'impianto motivazionale osteso a sostegno della statuizione impugnata, e, sostanzialmente, protesi a sollecitare un'inammissibile rivalutazione delle prove.

In ogni caso, la deduzione difensiva secondo la quale il mancato reperimento di documentazione riferita ai rapporti intercorsi tra (omissis) – in particolare, di quella necessaria a chiarire l'origine del credito di Euro 42 milioni opposto da (omissis) in compensazione del credito di Euro 40 milioni vantato nei suoi confronti da (omissis), non era stato tale da impedirne il riconoscimento in sede fallimentare - sebbene non nei confronti di (omissis) avendo (omissis), finanziato (omissis) che, con la relativa provvista, aveva pagato anche i creditori di (omissis) – è manifestamente infondata, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, ad esempio attraverso fonti di documentazione esterne (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 16/01/2019, Rv. 274455; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Rv. 247965; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Rv. 218383).

4. Il terzo e il quarto motivo deducono vizi non consentiti nel giudizio di legittimità e sono, comunque, manifestamente infondati.

4.1. A sostegno della conferma della condanna inflitta a (omissis) (omissis) per la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1.c.1), realizzata sottraendo dal patrimonio di (omissis) il pacchetto azionario di ..... (omissis) (detenuto tramite la controllata totalitaria (omissis), poi incorporata nel 2006), cedendolo alla (omissis) controllata da ..... (omissis), a titolo di finanziamento non garantito dell'ammontare di Euro 60 milioni per l'acquisto, in data 30 giugno 2005, di (omissis) SRL, proprietaria di immobili di pregio in (omissis) (ubicati in (omissis) (omissis) in assenza di qualsivoglia utilità corrispettiva per la sovvenzionante, dal momento che non solo il credito vantato da (omissis) (omissis) veniva estinto contabilmente - mediante un'apparente compensazione con un credito vantato da (omissis) nei confronti di (omissis) SPA e mediante un'apparente riscossione del residuo valore da (omissis) che si sostituiva nel credito -, ma era resa impraticabile anche qualsiasi rivalsa sui beni di (omissis) - dal momento che quest'ultima li vendeva a (omissis) per il corrispettivo di Euro 89 milioni e girava la somma di Euro 71 milioni girati a (omissis) prima di essere a sua volta ceduta a terzi e fallire -, incontestata dalla difesa dell'imputato la ricostruzione dei fatti (cfr. pag. 270 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha addotto che dalle prove compulsate era emerso: I.) che i prestiti effettuati a (omissis) SPA dal socio (omissis) (omissis) erano presunti; II.) che, con la scrittura in data 11 giugno 2011, (omissis) si era impegnato a rinunciare ad ogni sua ragione di credito; III) che, versando (omissis) (omissis) già sul finire del 2006 in stato di conclamato dissesto, non erano consentiti pagamenti preferenziali al socio, neppure sotto forma di compensazioni di crediti; IV) che l'appostazione contabile relativa all'accollo da parte di (omissis) del debito di (omissis) (omissis) non era assistita da alcuna giustificazione - salvo quella, inverosimile, secondo la quale il tal modo il credito di (omissis) sarebbe stato più garantito, visto che (omissis) non possedeva alcunché - (cfr. pag. 279 e 280 della sentenza impugnata); V) che dai dati sui quali si fondava la stessa relazione (omissis) del 2013 emergeva come i versamenti effettuati da (omissis) a e (omissis) nel giugno 2005 a favore di (omissis) non avevano in realtà originato alcun credito nei confronti di quest'ultima, rappresentando, in realtà, il pagamento del prezzo dovuto da (omissis) a (omissis) per la cessione di uno dei pacchetti di azioni (omissis) (cfr. pagg. 281-284, della



sentenza impugnata); VI) che i risultati della relazione (omissis) del 2013 erano in contrasto con quanto risultava dalla relazione elaborata dalla stessa società nel 2007, secondo la quale il saldo dei rapporti fra (omissis) fino al 31 dicembre 2005 era positivo per (omissis) che vantava un saldo a credito nei confronti della lussemburghese per oltre 8 milioni di euro (pag. 284, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); VII) che, in ogni caso, poiché il finanziamento erogato a (omissis) era costituito, per l'ammontare di Euro 10 milioni, da liquidità proprie di (omissis) (omissis) rispetto a tale quota di credito nessuna valenza solutoria, in chiave compensativa, poteva rivestire il preteso credito accampato da (omissis) e (omissis) (omissis) (cfr. pag. 285, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

A fronte della messe di elementi di prova riportati, certamente valutati in maniera non implausibile, i rilievi difensivi sul punto articolati – sintetizzabili nel senso che, se i dati desunti dalla relazione della società (omissis) del 2013 fossero stati correttamente interpretati, sarebbe stato chiarito che le compensazioni che avevano azzerato i rapporti di dare e avere tra (omissis) e la diade (omissis) erano reali (nel senso che il credito di (omissis) era stato compensato con il credito vantato da (omissis) controllata da (omissis) che aveva rimborsato alla (omissis) il finanziamento da questa erogato a (omissis) per l'acquisto delle azioni (omissis) – si rivelano privi di confronto con tutte le ragioni poste a fondamento della statuizione impugnata e peccano, quindi, di assenza di decisività, di modo che si appalesano inammissibilmente diretti ad ottenere una rivisitazione del merito della regiudicanda.

4.2. Il giudice di appello ha confermato la condanna inflitta a (omissis) per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatagli al capo 1.a.2), in relazione al trasferimento senza titolo di liquidità ulteriori, per un ammontare di Euro 34.738.519,00, rispetto all'entità del finanziamento, per l'ammontare di Euro 471 milioni, impiegato per l'acquisto di azioni (omissis) disposto dalla mutuataria (omissis) nei confronti della mutuante (omissis). spiegando: I.) che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., era da disattendere perché il fatto per il quale (omissis) era stato condannato era già compreso nell'imputazione formulata a suo carico e perché, su questo, egli aveva dimostrato di essersi ampiamente difeso (cfr. pagg. 292 e 593 della sentenza



impugnata); II.) che l'oggetto dell'addebito, come circoscritto, non era centrato sul mero dato contabile del saldo negativo tra l'entità del credito vantato da (omissis) (omissis) e l'entità del credito vantato da (omissis) (omissis) na sulla concreta dinamica dell'operazione di trasferimento ingiustificato di risorse patrimoniali da (omissis) (omissis) (ossia in misura superiore rispetto alle necessità imposte dalla restituzione del finanziamento impiegato per l'acquisto di azioni (omissis) realizzata attraverso tre transazioni ('montanti') [per Euro 476.553.424,00 nell'ottobre 2005; per Euro 25.560.857,00 nel dicembre 2006 e per Euro 3.851.400,00 nel febbraio 2007) poste in essere in un periodo (ottobre 2005/febbraio 2007) in c (omissis) (omissis) versava in una situazione di dissesto, di modo che, in un'ottica di *prognosi postuma*, un accorto imprenditore quale l'imputato non avrebbe dovuto destinare <<il provento della cessione delle rimanenti azioni (omissis) [ossia quelle che non erano state cedute da (omissis) ndr.] a contribuire al rimborso, finanziato proprio da (omissis) di un finanziamento concesso da (omissis) d una società detenuta da I (omissis) - vale a dire, (omissis) - per l'importo di Euro 98 milioni, in relazione al quale l'Istituto di credito aveva chiesto l'immediato rientro>> (cfr. pag. 306, della sentenza impugnata); III) che il fatto non poteva essere ritenuto insussistente, appellandosi all'operatività dell'istituto della 'bancarotta riparata', né ne poteva essere esclusa l'ingiustizia, invocando la scriminante dei vantaggi compensativi, perché la difesa dell'imputato non aveva adempiuto all'onere di dimostrare né la perfetta corrispondenza fra quanto sottratto e quanto asseritamente restituito, né il saldo finale positivo tra la perdita patrimoniale subita da (omissis) e il beneficio anche indirettamente conseguito, tanto più che la lussemburghese (omissis) non era neppure parte della *holding* italiana (omissis), di cui (omissis) (omissis) ra la società operativa.

Tali le nitide ed approfondite argomentazioni rassegnate nella sentenza impugnata, il ricorrente vi si è opposto contestando il rigetto dell'eccezione di violazione della norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen., perché con una motivazione elusiva dei diritti di garanzia dell'imputato era stata disconosciuta la trasformazione ontologica della contestazione - ossia dalla distrazione/dissipazione di beni alla formazione di un credito rimasto inevaso - e ad avversare la conclusione rassegnata dai giudici di merito - circa la perdita di ricchezza subita da (omissis) : (omissis) 'A per finalità extraziendali - allegando che il credito vantato da (omissis) : (omissis) TJ(omissis)A era stato da questa azzerato finanziando I (omissis) SPA, controllata



da (omissis) ; (omissis) occasione del rientro immediato preteso da (omissis) alla fine del 2006 del finanziamento erogato alla controllata di (omissis) (omissis) Hotel.

Dei profili di doglianza illustrati, il primo è manifestamente infondato. Ripetuto, con il diritto vivente, che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, con la conseguenza che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; conf. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051), deve essere pure ribadito che non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato (Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Rv. 248505; Sez. 5, n. 9027 del 06/07/2000, Rv. 217528). In ogni caso, lo stesso è generico, avuto riguardo al riscontrato rapporto di continenza del fatto ritenuto rispetto a quello contestato.

Il secondo profilo è del tutto aspecifico, perché non coglie affatto la *ratio decidendi* della statuizione impugnata – ossia la concreta valenza depauperativa del patrimonio di (omissis) (omissis) PA realizzata, tramite l'operazione cd. ' (omissis) ', in un momento in cui la detta società avrebbe avuto bisogno di destinare le risorse a disposizione per perseguire il proprio risanamento, non per rimborsare ad un'altra società, ad essa in nessun modo collegata (salvo che per la persona fisica di (omissis); (omissis) il finanziamento da quest'ultima erogato ad un'entità imprenditoriale ancora diversa –, e manifestamente infondato, perché articolato in spregio ai principi di diritto in tema di bancarotta riparata e di vantaggi compensativi, come illustrati nei punti 2.2.1 e 2.2.2. della presente motivazione, cui, per esigenze di economia espositiva, si fa integrale e recettizio rinvio.



5. Il quinto motivo di ricorso è generico.

La Corte di appello ha respinto le doglianze di gravame articolate avverso la statuizione di condanna pronunciata nei confronti di (omissis) (omissis) per il delitto di cui al capo 1.d), ossia per la bancarotta impropria da determinazione del fallimento (omissis) : (omissis) SPA per effetto del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, argomentando nel senso che siffatto comportamento, andato di pari passo con la prosecuzione dell'attività nonostante l'intervenuta perdita del capitale sociale, aveva aumentato ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'Erario della società, contribuendo ad aggravarne lo squilibrio finanziario già esistente (come ripetutamente segnalato dall'amministratore indipendente (omissis) (omissis) cfr. pag. 253, 260, 261 della sentenza impugnata, ma come riferito anche dall'Avvocatesa Gentile e dal consulente della difesa, cfr. pag. 255 della sentenza impugnata, nonché come evidenziato dallo stesso consulente fiscale (omissis) : (omissis) SPA, Dottor Giuseppe Zizzo, che aveva paventato <<un rischio di passivo fiscale assai ingente>> cfr. pagg. 253 della sentenza impugnata); aggravamento del dissesto, che, sebbene con anni di ritardo, aveva comportato la dichiarazione di fallimento di (omissis) (omissis) PA - come ritenuto dal Tribunale fallimentare ambrosiano che, nella relativa sentenza, aveva compiuto una disamina del passivo fiscale e gli aveva riconosciuto una primaria rilevanza nella dichiarazione di fallimento (cfr. pag. 253, primo capoverso della sentenza impugnata) - e che era ampiamente prevedibile dall'imputato, vuoi in ragione del ruolo decisionale rivestito in seno a (omissis) (omissis) ioi perché <<la parte preponderante del passivo fiscale si era determinata in anni in cui egli ricopriva cariche amministrative in (omissis) e, soprattutto, negli anni 2005 e 2006>> (cfr. pag. 255 della sentenza impugnata), vuoi per effetto dell'inevitabile carico sanzionatorio discendente dall'ampiezza del fenomeno e dalla sua sistematicità.

Confrontate, dunque, le censure di ricorso formulate al riguardo - tendenti a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, perché (omissis) (omissis) anche mettendo in campo ingenti risorse personali, aveva cercato, a partire dal 2007, di esdebitare e risanare complessivamente tutte le società facenti parte del 'Mondo (omissis)', ivi compresa (omissis) : (omissis) 'A, che, infatti, era stata posta in liquidazione ed aveva ricercato un accordo con l'Agenzia delle Entrate, non andato a buon fine per il mancato reperimento di una cifra irrisoria rispetto all'ammontare complessivo transatto -, le stesse appaiono prive di un'effettiva critica alle ragioni della sentenza avversata.

Le deduzioni difensive, invero, ne ignorano decisivi passaggi argomentativi, con i quali, attraverso una plausibile interpretazione dei dati probatori complessivamente considerati, è stato dimostrato come, negli anni immediatamente precedenti al 2006 e in quelli successivi, (omissis) (omissis) anziché affrontare la situazione d'insolvenza (in quell'anno manifestatasi) in cui versava (omissis) ; (omissis) PA e adottare seri piani di risanamento complessivi – il riferimento è in particolare al cd. 'Piano B (omissis) ' non andato a buon fine e all'Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 162-bis L.F. con l'Agenzia delle Entrate, parimenti non andato a buon fine per le ragioni esposte al punto 2.3. della presente motivazione cui si fa integrale e recettizio rinvio – dispose movimentazioni di risorse finanziarie in direzione del comparto estero del 'Mondo ( (omissis) sia ponendo in essere <<"spostamenti" e "creazioni" di posizioni debitorie e creditorie mediante accordi di compensazione, di acollo, di cessione di crediti, di rilascio di garanzie>> (cfr. pag. 254 della sentenza impugnata), sia erogando finanziamenti per importi ingentissimi a società neppure partecipi della holding d'appartenenza, (omissis) SPA, non assistiti da alcuna garanzia (come nel caso del finanziamento erogato a (omissis) S.A. per l'acquisizione delle (omissis) ; S.R.L., del quale fu invano richiesta la restituzione da (omissis) ovvero del trasferimento ingiustificato di liquidità a (omissis) SA, in concomitanza con la restituzione del finanziamento ricevuto da (omissis) per l'acquisto delle azioni | (omissis) in tal modo privando la società di quanto le sarebbe stato necessario per estinguere le obbligazioni tributarie; tutto ciò, oltretutto, senza che i bilanci di (omissis) fossero approvati per anni, così da rendere estremamente difficoltosa la ricostruzione dell'effettivo andamento della gestione societaria, con particolare riferimento ai rapporti di debito e credito con l'Erario.

Tanto conclama, secondo il condivisibile approdo dei giudici di merito, per un verso, la violazione degli obblighi imposti agli amministratori d (omissis) ; (omissis) SPA (anche di fatto, come (omissis) (omissis) di conservazione della integrità del patrimonio sociale per far fronte al debito fiscale; per altro verso, l'assenza di volontà di far fronte definitivamente alla questione fiscale - <<adottando invece soluzioni volte a tamponare, in chiave meramente difensiva e non definitiva, le situazioni critiche>> (cfr. pag. 255 della sentenza impugnata): e si tratta di approdo che, peraltro, risulta pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che: <<In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art 223, comma 2, n. 2, L.F. prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute"

economico-finanziaria della impresa. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato>> (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998 - dep. 03/03/1999, Rv. 212613; conf. Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684), con la precisazione che: <<In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto. (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep. 21/02/2014, Rv. 259051; conf. Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189). Da ciò deriva anche la manifesta infondatezza del motivo in esame.

6. Il sesto motivo di ricorso è generico e non consentito in questa sede.

6.1. La Corte di appello ha sintetizzato le ragioni sottese al rigetto del gravame proposto contro il capo 3.b) della sentenza di primo grado, ossia contro la statuizione di condanna pronunciata nei confronti di (omissis) (omissis) per la bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno di (omissis) SPA, destinando la quota di Euro 70 milioni del finanziamento erogato a quest'ultima da (omissis) non alla realizzazione dell'oggetto sociale della sovvenzionata - ossia alla costruzione di un complesso immobiliare nell'omonima area di Milano -, ma all'acquisto da (omissis) SA delle partecipazioni in (omissis) e (omissis) d un prezzo 'gonfiato' - essendo queste scarsamente patrimonializzate -, così da giustificare il trasferimento alla società anonima lussemburghese delle risorse patrimoniali necessarie all'imputato per il pagamento dei debiti tributari di società a lui riferibili (segnatamente di quelle ricomprese nel c.d. 'Accordo Quadro con l'Agenzia delle Entrate' del giugno 2010), affermando che la prova che (omissis) SPA, controllata prima da (omissis)SA e poi da (omissis) 7 SA -, le cui azioni erano state riacquistate da (omissis)SPA a fine 2009 da (omissis) (omissis) tramite (omissis)SA -, fosse stata utilizzata come mero strumento, nelle mani dell'imputato, per conseguire la liquidità necessaria per tamponare l'esposizione verso l'Erario di altre sue società, fosse offerta sia dal dato, incontestato, che degli 80 milioni di euro erogati da (omissis) soltanto dieci furono destinati alla realizzazione delle opere immobiliari sull'area di I (omissis) (cfr. pag. 353 e seguenti della sentenza impugnata), sia dall'elemento - frutto di plausibili

apprezzamenti anche tecnici - le partecipazioni i (omissis) - € (omissis) erano ormai prive di valore, perché private dei cespiti immobiliari precedentemente detenuti in forza del contratto di *leasing*, il cui scioglimento, con conseguente restituzione degli immobili alla società di *leasing* (omissis) agente parte dell'istituto finanziatore, era stato, tra l'altro, posto da quest'ultimo come condizione per l'erogazione del finanziamento (cfr. pag. 369 e seguenti della sentenza impugnata); di modo che, all'esito di tale finanziamento - seguito da un secondo dell'ammontare di Euro 210, 7 milioni, sempre erogato (alla fine del 2011) da (omissis) - utilizzato in parte per estinguere il precedente finanziamento e per il resto per realizzare le opere sull'area di F (omissis) -, la società mutuataria si era ritrovata con due partecipazioni, pagate ad un prezzo del tutto incongruo e sopravvalutate in bilancio, e con una iscrizione ipotecaria sull'area di F (omissis) per l'importo del finanziamento, in una situazione in cui, tra l'altro, il suo bilancio di esercizio si chiudeva con ricavi inconsistenti e con una perdita corrente di circa 8,6 milioni di Euro, a fronte di un conto economico nullo della sua controllante (omissis) SA (cfr. pag. 357 della sentenza impugnata).

6.2. Il ricorrente, opponendosi a questi rilievi con il dedurre che la condotta distrattiva/dissipativa imputatagli non era assistita dal prescritto elemento soggettivo del reato - perché era inesigibile un suo diverso comportamento, avendo egli subito le condizioni giugulatorie del contratto di finanziamento stipulato con (omissis) per conseguire la liquidità necessaria per far ripartire il progetto immobiliare di (omissis) la cui realizzazione gli avrebbe consentito di introitare consistenti risorse atte a rifinanziare (omissis).

SPA e a fornire nuova linfa a tutte le iniziative imprenditoriali del 'Mondo (omissis), di modo che, secondo la sua prospettazione, da valutare *ex ante*, egli non aveva inteso esporre a pericolo le ragioni dei creditori di (omissis) SPA, ma anzi a garantirne ancor di più il soddisfacimento -, reitera senza alcun elemento di novità - e quindi acriticamente - le stesse ragioni di doglianza disattese dal giudice di appello con motivazione condotta nei limiti della logica plausibilità: in tali termini dovendosi apprezzare le considerazioni (sviluppate alle pagine 372 e 373 della sentenza impugnata) con le quali il decidente, facendo proprie quelle del Tribunale, ha riaffermato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato evidenziando come, pur riconosciuto un interesse concorrente del (omissis) vedere ridotto il debito delle società del 'Mondo (omissis) nei suoi confronti, l'imputato aveva sacrificato al proprio interesse personale quello dei creditori di (omissis) SPA, che avevano - questi davvero sì -, dovuto subire l'iscrizione sull'unico cespite disponibile, ossia l'area di (omissis) dell'ipoteca a garanzia del finanziamento

erogato da (omissis) ilizzato, nella quasi totalità, per il pagamento dei debiti con l'Erario di altre società riferibili a (omissis) (omissis)

L'ulteriore deduzione difensiva, con la quale il ricorrente ha contestato la valutazione dei giudici di merito, secondo la quale i diritti di *earn out* posseduti da (omissis) e (omissis) che costituivano i soli elementi suscettibili di positiva valorizzazione in sede di stima del loro patrimonio - erano privi di qualsivoglia prospettiva di concreto realizzo, richiamando <<le perizie di stima effettuate dalla società (omissis) e opinando che tale 'realizzo' non si era verificato solo per la mala fede contrattuale c (omissis) e di (omissis)

ltre ad essere affidata ad argomentazioni prive di decisività - perché di marca congetturale a fronte delle precise e documentate affermazioni, contenute in sentenza, circa l'inconsistenza di tali diritti di *earn out* (ossia: la assai contenuta limitazione temporale del periodo di tempo entro il quale essi avrebbero potuto essere riconosciuti, previsto in un solo anno dalla restituzione del bene; la totale discrezionalità della società di *leasing* nella scelta del periodo temporale entro cui vendere il bene e per quale prezzo, con conseguente unilaterale potere di esclusione dell'*earn out*; l'assenza di ogni potere di controllo e di verifica da parte di (omissis) ;PA, cfr. pag. 369 della sentenza impugnata) -, pretende di ottenere una verifica della tenuta logica della motivazione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo ed altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (le valutazioni della società '(omissis)'), preclusa alla Corte di legittimità.

7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ripetute le considerazioni circa l'inconsistenza delle partecipazioni ir (omissis) e (omissis) Corte di appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente in relazione al delitto ascrittogli al capo 3.c), ossia per la determinazione o per aggravamento del dissesto di (omissis) ;PA per effetto della appostazione nei bilanci, dal 2011 al 2013, di dati falsi quanto al valore delle dette partecipazioni, rilevando come la loro appostazione (tra le 'Immobilizzazioni materiali'), al prezzo di costo - determinato esclusivamente sulla base della necessità di giustificare l'esborso di denaro da (omissis) a (omissis);A, posto che il loro valore era stato stimato (e mantenuto tale) facendo ricorso ad <<ipotesi generiche di recupero>> (cfr. pag. 379 della sentenza impugnata), vale a dire su mere potenzialità di realizzo dei diritti di *earn out* - anziché al valore del loro patrimonio netto, come, invece, suggerito alla stregua dei principi contabili (OIC 20 del 16

settembre 2015), senza, peraltro, neppure evidenziare nelle note integrative dei bilanci l'esorbitante differenza tra il prezzo di costo e il valore del patrimonio netto delle due partecipazioni (<<pari ad Euro 70 milioni complessivi, maggiorati dalle spese>>, cfr. pag. 381 della sentenza impugnata), aveva comportato la mancata emersione della perdita del capitale sociale di I (omissis) ed aveva contribuito a generare la perdita di esercizio di Euro 150 milioni esposta nel bilancio 2014, così influenzando in modo certo e determinante sulla causazione del dissesto, che aveva poi portato alla dichiarazione di fallimento della società (cfr. pagg. 374 e 375 della sentenza impugnata).

Trattasi di argomentazioni per nulla scalfite dalle generiche deduzioni di ricorso – con le quali la difesa del ricorrente si è limitata a riproporre le tesi, già coltivate con i motivi di appello (di cui all'incontestata sintesi riportata a pag. 119 della sentenza impugnata), secondo le quali non solo non vi era stata ostensione di dati falsi né occultamento di dati veri (perché sia l'art. 2426 cod. civ. che lo IAS 39 prevedono, anche per le immobilizzazioni, l'appostazione secondo il criterio del prezzo di acquisto), ma non sussisteva, in ogni caso, il nesso di causalità tra mendacio contestato e il dissesto, questo essendosi verificato per il comportamento ostruzionistico dei creditori di (omissis) SPA – e, comunque, manifestamente infondate.

Infatti, sebbene l'art. 2426 nn. 3 e 4, cod. civ. e l'OIC 21 indichino il criterio di valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese collegate o controllate secondo il valore del patrimonio netto come alternativo rispetto a quello del costo di acquisto, le stesse norme non mancano di precisare che è, comunque, dovere degli amministratori monitorare, di esercizio in esercizio, il mantenimento del loro valore di iscrizione, procedendo eventualmente alla loro svalutazione, e, comunque, dar conto nella nota integrativa della differenza tra il prezzo di acquisto e il valore del patrimonio netto. Poiché a ciò non hanno provveduto gli amministratori *pro-tempore* di (omissis) SPA, e, quindi, anche l'amministratore di fatto quivi imputato (omissis) (omissis) sebbene vi fossero tenuti, avuto riguardo alla intrinseca consistenza delle partecipazioni in (omissis) e (omissis) rappresentata esclusivamente dai diritti di *earn out* ampiamente illustrati nella parte che precede –, correttamente è stata ritenuta la loro responsabilità per la condotta di cui all'art. 2621 cod. civ., in quanto riconosciuta alla stregua del principio di diritto secondo cui il reato di false comunicazioni sociali è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione

normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803).

Ciò detto della condotta del reato ex art. 223, comma 2, n. 1. L.F., la sua identificazione quale antecedente eziologico del dissesto di (omissis) SPA ovvero quale concausa del relativo aggravamento ha avuto luogo in conformità alle massime di orientamento interpretativo enunciate da questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, evitando, in tal modo, che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione e consentendole, al contempo, la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021 - dep. 17/01/2022, Rv. 282537; Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Rv. 260394; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Rv. 255575): infatti, l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Rv. 261759).

8. L'ottavo motivo di ricorso è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato.

Quanto al capo 3.a) della rubrica, relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata da (omissis) (omissis) in danno di (omissis) SPA con il disporre, in data 2 luglio 2015 (in epoca, quindi, ormai prossima al fallimento, dichiarato il 15 settembre 2016), il rilascio in favore di (omissis) SA di una fideiussione di Euro 83 milioni circa, a prima richiesta, a garanzia del debito della controllante (omissis) SA, generato dal subentro a (omissis) SA nel controllo di (omissis) SPA, la Corte di appello ha motivato la conferma della condanna, in primo grado pronunciata nei confronti dell'imputato, osservando che la natura distrattivo/dissipativa della condotta contestata era dimostrata: I) dalle dichiarazioni dibattimentali dello stesso (omissis) che aveva riconosciuto la fittizietà dell'operazione negoziale, giustificandola con la necessità di <<difendersi dalle iniziative sempre più ostili assunte dal | (omissis) I.) dai dati evincibili dalla relazione ex art. 33 L.F., riferiti alla circostanza che il debito nei confronti di (omissis) SA era stato iscritto lo stesso



giorno della presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti c (omissis) SPA, senza la consequenziale e contestuale annotazione del <<controcredito di regresso rispetto al debitore principale>> (ossia (omissis) SA); III.) dalla pretestuosità della giustificazione addotta dagli amministratori di diritto c (omissis) SPA a sostegno del rilascio della fideiussione a T(omissis)A, vale a dire una <<minacciata iniziativa del creditore (omissis) SA>>, atteso che tutte le società coinvolte nell'operazione erano nella diretta ed assoluta disponibilità di (omissis) (omissis) IV) dalla situazione di collasso finanziario e patrimoniale in cui versava (omissis) SPA, che non le consentiva, certo, di accollarsi un debito di 83 milioni di euro; V) dall'inidoneità dell'evocata postergazione di (omissis)SA, risultante dalla dichiarazione resa in sede di concordato in data 6 aprile 2016, ad integrare gli estremi dell'istituto della 'banca rotta riparata', poiché, in quanto intesa a tutelare le ragioni <<di tutti GLI ALTRI vostri creditori legittimati>> non comprendeva (omissis)

Non vi è dubbio che le riportate argomentazioni siano in linea con la lezione ermeneutica impartita da questa Corte, da sempre ferma nel ritenere che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di una garanzia fideiussoria, senza corrispettivo e per una finalità estranea all'oggetto sociale, che determina di per sé ed automaticamente un pregiudizio economico per la società fallita (Sez. 5, n. 9316 del 03/02/2021, Rv. 281020; Sez. 5, n. 32467 del 16/04/2013, Rv. 256779). Si è spiegato, infatti, che la prestazione di una fideiussione, ove costituisca uno strumento anomalo rispetto all'attività sociale, determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori, i quali si troveranno a dover concorrere con il creditore garantito (Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004 - dep. 22/02/2005, Rv. 231393; Sez. 5, n. 48781 del 11/11/2004, Rv. 231277).

Nel caso di specie, incontestati l'eccentricità della fideiussione prestata rispetto all'oggetto sociale di (omissis) SPA e lo stato di conclamato dissesto in cui questa versava nel momento in cui l'assunse (per tutto quanto illustrato nei punti 6 e 7 della presente motivazione, cui si fa rinvio), le censure spiegate in ricorso per avversare la statuizione adottata al riguardo – riproduttive di quelle di gravame, secondo le quali la mancata iscrizione nel bilancio di (omissis) SPA della fideiussione, quale debito v/(omissis)SA e quale credito di regresso v, (omissis) SA, era giustificata dalla prassi di iscrivere le fideiussioni solo allorché vengano escusse e la dichiarata volontà di (omissis) SA di

postergare il proprio credito era tale da elidere ogni ragione di pregiudizio nei confronti di tutti i creditori d (omissis) SPA - sono prive di decisività, posto che, quand'anche plausibile la spiegazione della mancata iscrizione in bilancio del debito verso (omissis) SA, la stessa è tale da non escludere il rilievo di fittizietà dell'operazione negoziale di prestazione della fideiussione, alla stregua di tutti gli altri indici enumerati dalla Corte territoriale; sono, comunque, manifestamente infondate, atteso che, pur ammesso che postergazione di un credito possa in astratto integrare un'attività di reintegrazione del patrimonio della fallita (come, lo è, ad esempio, una rinuncia a crediti certi ed esigibili, cfr. Sez. 5, n. 34290 del 02/10/2020 non massimata, ovvero una compensazione di crediti, cfr. Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 05/02/2016, Rv. 266025), la stessa, nel caso di specie, è stata, tardivamente posta in essere, in quanto - per quanto emerge dall'allegato n. 102 al ricorso - effettuata la dichiarazione a concordato preventivo già ammesso: infatti, è *jus receptum* che, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dall'apertura delle procedure di risoluzione della crisi dell'impresa (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Rv. 249721), quindi prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Rv. 265903).

9. Il nono motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza di violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, in riferimento all'omessa risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello per escutere l'Avvocato Fausto Bongiorno, ritenuto teste decisivo, è articolata in spregio ai pacifici principi di diritto secondo i quali: <<La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, mentre, negli altri casi previsti (commi primo e terzo dell'art. 603), il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 cod. proc. pen.>> (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, Rv. 235654); <<La rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere




disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento>> (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 21/04/2010, Rv. 246859; conf. Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 - dep. 12/03/2014, Rv. 259893; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007, Rv. 236064; Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209).

Poiché dell'operato dell'Avvocato Fausto Bongiorno nell'interesse ( (omissis) ) : (omissis) SPA si è dato ampio conto in entrambe le sentenze di merito, senza che nulla di specifico sia stato addotto dalla difesa circa la necessità della sua audizione nel giudizio di appello, la Corte territoriale non illegittimamente ha disatteso l'istanza avanzata ex art. 603 cod. proc. pen., implicitamente desumendosi, dalla motivazione della sentenza impugnata nel suo complesso considerata, la superfluità dell'incombente istruttorio richiesto.

10. Il decimo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

10.1. La Corte di appello ha ritenuto integrati, nel caso concreto, gli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L.F. evidenziando, in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, con la conseguenza che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403), che i fatti contestati e ritenuti avevano determinato: <<una diminuzione patrimoniale globale



estremamente rilevante, sottraendo disponibilità di risorse alle procedure per importi particolarmente consistenti: in complessivi Euro 420,7 milioni circa (importo che rappresenta la somma dei valori oggetto delle condotte indicate nel capo 1 d'imputazione); in complessivi Euro 153 milioni circa (importo che rappresenta la somma dei valori oggetto delle condotte indicate nel capo 3 d'imputazione)>> (cfr. pag. 384 della sentenza impugnata).

Ne viene che il rilievo del ricorrente, secondo cui il giudice censurato non si sarebbe attenuto al criterio interpretativo che indica la necessità di valutare l'entità del danno, non in riferimento all'ammontare del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, è del tutto aspecifico, perché privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

10.2. La residua censura di applicazione analogica *in malam partem* dell'aggravante ex art. 219, comma 1, L.F. ai fatti di bancarotta fraudolenta impropria è manifestamente infondato, avuto riguardo all'ormai pacifico principio di diritto secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, L.F. alle pene previste dall'art. 216 L.F., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma 1, L.F. (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013 - dep. 22/01/2014, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839; del resto, nel senso che la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria, cfr. Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666).

11. L'undicesimo motivo di ricorso coglie nel segno solo con riferimento all'eccezione di omessa motivazione da parte della sentenza impugnata in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari applicate all'imputato, essendo generiche e non consentite le ulteriori doglianze.

11.1. La doglianza di eccessiva severità della pena inflitta al ricorrente prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha giustificato la congruità della pena applicata a (omissis) (omissis) richiamando la spregiudicatezza assoluta dimostrata nella gestione delle sue società, gli interessi delle quali erano sempre piegati ai propri, e la gravità eccezionale dei fatti di reato, di cui alla *regiudicanda*, nonché il severo precedente giudiziario gravante a suo carico.

11.2. La doglianza che aggredisce il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è articolata senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931) (cfr. pag. 385, quarto capoverso della sentenza impugnata).

11.3. La censura di omessa specifica motivazione circa gli aumenti applicati a titolo di continuazione per i reati-satellite è generica, perché omette di considerare che il Tribunale, che aveva determinato il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, stimato congruo dalla Corte di appello, aveva così calcolato la pena: <<anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo 1), aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. ad anni sei di reclusione per il reato di cui al capo 3) e ad anni sette di reclusione per il reato di cui al capo 2)>> (cfr. pag. 287, secondo capoverso, della sentenza di primo grado).

11.4. E', come anticipato, fondata l'eccezione di omessa motivazione in ordine all'applicazione delle pene accessorie fallimentari nella durata massima decennale.




Deve rilevarsi che al ricorrente sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., tanto rendendo necessario, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018, esaminare il suddetto profilo, sul quale la Corte territoriale ha effettivamente taciuto.

Ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, il testo della norma risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale si applica con efficacia *ex tunc* anche nei processi in corso: ne deriva che l'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni, comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate. Situazione alla quale è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni, che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

12. Il dodicesimo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

La confisca dei titoli rappresentativi del capitale delle società lussemburghesi (omissis) (omissis) \ e E (omissis) 7 SA è stata disposta dai giudici di merito ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., sul rilievo che esse costituiscono 'cose che servono a commettere i reati' e strumentalizzabili al fine di aggravarne le conseguenze e commetterne di analoghi; ciò per un duplice ordine di ragioni: I) essendo state utilizzate per consentire all'imputato di creare fittizi rapporti negoziali (finanziamenti, accolti di debiti, cessioni di partecipazioni azionarie, fideiussioni) atti a drenare dalle società italiane fallite risorse patrimoniali delle quali egli aveva disposto nel suo esclusivo interesse: rapporti che, in quanto riferiti a società con sede all'estero e non adeguatamente documentati, erano tali da rendere estremamente difficoltoso il recupero delle risorse distratte; II.) coltivando (omissis) SA pretese creditorie nei



confronti dei falliment (omissis) (omissis) SPA e (omissis) SPA: segnatamente, insistendo nel far valere un presunto credito nei confronti (omissis) : (omissis) SA onde ottenerne la compensazione con un credito di circa 40 milioni di euro vantato da G.C SPA nei suoi confronti e il presunto credito di 83 milioni di euro nei riguardi c (omissis) SA, derivante dalla fideiussione da questa rilasciatagli; vantando ESTRELIA 27 SA la posizione di socio unico di (omissis) SPA.

La deduzione difensiva, secondo cui la misura di sicurezza sarebbe illegittima perché il rapporto tra l'uso delle partecipazioni di (omissis) in tali società e i reati contestati e ritenuti sarebbe solo indiretto, è, dunque, generica, emergendo dall'intera motivazione – anche da quella rassegnata in punto di responsabilità – come, invece, le società anonime lussemburghesi, proprio perché riferibili all'imputato, fossero uno degli strumenti nelle sue mani per gestire il patrimonio delle singole compagini imprenditoriali – di cui egli era il *dominus* di fatto – come se si trattasse di cosa propria, di cui disporre, trasferendone le risorse <<da una tasca all'altra>>, a seconda delle contingenti necessità che gli si presentavano, valendosi, oltretutto, della loro personalità giuridica per frapporre uno schermo alle sue personali responsabilità. Ne viene che il rapporto tra le partecipazioni societarie confiscate e i reati commessi è stato tutt'altro che occasionale ed eventuale, posto che (omissis) (omissis) a potuto servirsi, nei modi illustrati, delle società delle quali possedeva i titoli rappresentativi avendone il controllo.

Alla stregua di tali considerazioni deve riconoscersi, dunque, che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 -dep. 18/03/2021, Rv. 280991). L'articolata censura è, pertanto, manifestamente infondata, dovendosi ribadire che le "cose che servono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia

al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 259631; Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Rv. 254573).

13. Il tredicesimo motivo di ricorso è non consentito e manifestamente infondato.

Quanto alle statuizioni civili, va rilevato che la censura secondo la quale non sarebbe provato che l'evento di danno allegato dal fallimento (omissis) ; (omissis) SPA sia correlato ai fatti di bancarotta contestati a (omissis) (omissis) è del tutto generica, avuto riguardo all'ampiezza delle plausibili e giuridicamente corrette argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale per affermare la sussistenza dei fatti, generatori dell'evento di danno per i creditori di (omissis) (omissis) (già (omissis) ; (omissis) PA, e della loro riferibilità all'imputato. Va, comunque, ribadito che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625).

L'eccezione circa la legittimazione all'intervento nel processo di (omissis) SPA, quale assuntore del concordato fallimentare (omissis) SPA e, dunque, quale successore della parte civile FALLIMENTO P (omissis) 'A <<per via della tutt'altro che chiara successione nella titolarità di (omissis) i cagione degli accordi intercorsi tra il (omissis) , I (omissis) C (omissis) oltre che essere genericamente formulata, con il richiamo, peraltro, a elementi di fatto estranei al perimetro della sentenza impugnata, è manifestamente infondata al lume del principio di diritto secondo cui il successore universale del soggetto già costituitosi parte civile è legittimato ad intervenire a tale titolo nelle ulteriori fasi e gradi del processo per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto, senza che a tal fine sia necessaria una nuova ed autonoma costituzione di parte civile (Sez. 6, n. 28111 del 16/04/2010, Rv. 247774).

Il rilievo secondo il quale nessun pregiudizio sarebbe stato arrecato ai creditori di (omissis).

SPA dal rilascio della fideiussione in favore di (omissis) SA, per via della dichiarazione di postergazione a tutti i creditori sociali è generico, vuoi perché la dichiarazione di

postergazione del proprio presunto credito era stata depositata da (omissis) SA soltanto in sede di concordato preventivo, non andato a buon fine, vuoi perché l'ammontare della detta fideiussione (per 83 milioni di Euro) costituisce una parte soltanto dell'ammontare del danno patito dai creditori di (omissis) SPA (pari ad Euro 153.260.521,94).

14. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Conseguisce la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili falliment (omissis) (omissis) S.P.A. e (omissis)(omissis)

(omissis) S.P.A., che liquida, rispettivamente in Euro 6.030,00 per il fallimento (omissis) S.P.A. ed in Euro 6.030,00 per (omissis) (omissis) S.P.A., oltre accessori di legge.

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili falliment (omissis) (omissis) S.P.A. e

(omissis) (omissis) P.A., che liquida, rispettivamente in Euro 6.030,00 per il fallimento (omissis) (omissis) S.P.A. ed in Euro 6.030,00 per (omissis)(omissis) S.P.A., oltre accessori di legge.

Così deciso il 1/07/2022

Il Consigliere estensore  
Irene Scordamaglia



Il Presidente  
Rossella Catena



